



Repubblica Italiana

**ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA**

---

*XVII LEGISLATURA*

**ALLEGATO ALL'ORDINE DEL GIORNO**

**della seduta n. 57 del 24 luglio 2018**

*Servizio Lavori d'Aula*

**SVOLGIMENTO, AI SENSI DELL'ART. 159, COMMA 3,  
DI INTERROGAZIONI E DI INTERPELLANZE  
DELLA RUBRICA:  
“Autonomie locali e funzione pubblica”**

## XVII Legislatura ARS

## INTERPELLANZA

N. 12 - Salvaguardia dei lavoratori precari compresi nel bacino di cui all'art. 12 della l.r. n. 13 del 2009 e dei lavoratori della ex Pirelli di Villafranca e di Siracusa.

Al Presidente della Regione, all'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro e all'Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica, visto il comma 6 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016 n. 27, nonché i successivi commi 9 e 10;

rilevato che:

dalla lettura combinata dei tre commi dell'art. 3 summenzionati discende l'obbligo per la Regione di garantire la copertura del fabbisogno finanziario degli enti utilizzatori (c.d. quota complementare) per l'onere relativo al personale a tempo determinato prorogato sino al 31 dicembre 2018 e inserito nell'elenco di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale n. 5/2014;

il comma 11, infine, estende detta proroga, di cui al comma 9 anche, ai comuni in dissesto di cui all'art. 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

la c.d. quota complementare, tuttavia, non è estesa, secondo le disposizioni vigenti, ai lavoratori di cui al comma 4 dell'art. 4 della medesima legge, ovvero ai soggetti di cui all'art. 12 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13 (F.N.O.) e i lavoratori della ex Pirelli di Villafranca e di Siracusa;

per tali categorie di lavoratori, distintamente considerati e normati, infatti, il comma 4 dell'art. 4 si limita a sancire che: 'È autorizzata, fino al 31 dicembre 2019, la prosecuzione dei progetti inizialmente previsti dall'articolo 12 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13 ... Gli oneri finanziari di cui al presente comma continuano a ricadere nelle autorizzazioni di spesa a carico del Fondo straordinario di cui all'articolo 30, commi 7 e 10, della legge regionale n. 5/2014';

dunque, per tali lavoratori, la disposizione citata si limita a prevedere la copertura finanziaria solo a carico del Fondo straordinario, oltre che la proroga dei relativi contratti, escludendo la copertura finanziaria mediante la

./..

c.d.: quota complementare da parte della Regione;

considerato che:

al fine di rendere esplicativo quanto disposto dal comma 10 e 11 dell'art. 3 della legge regionale n. 27/2016 in merito alla c.d quota complementare, il Dipartimento delle Autonomie Locali, in data 19 aprile 2017 (quindi dopo l'emanazione della legge), ha emanato la circolare del Dirigente Generale n. 6615, con la quale il legale rappresentante del Dipartimento ha invitato gli enti interessati a fornire i dati circa la spesa sostenuta in favore del personale cosiddetto precario con riferimento ai contratti di lavoro a tempo determinato di ciascun lavoratore contrattista appartenente al bacino dei lavoratori socialmente utili di cui alle leggi regionali n. 85/1995, n. 16/2006, n.21/2003 e n. 27/2007 e s.m.i., escludendo, dunque, i lavoratori di cui sopra;

l'erronea interpretazione di quanto disposto dal comma 10 e 11 dell'art. 3 della legge regionale n. 27/2016, in merito alla c.d quota complementare, peraltro, ha indotto alcuni Comuni a prorogare i contratti dei lavoratori appartenenti al FNO da quest'ultimi utilizzati; circostanza questa che potrebbe portare alla contestazione di un danno erariale;

per conoscere quali iniziative, intendano assumere per garantire la prosecuzione dei rapporti di lavoro del personale a tempo determinato di cui al comma 4 dell'art. 4 della medesima legge, ovvero ai soggetti di cui all'art. 12 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13 (F.N.O.) e i lavoratori della ex Pirelli di Villafranca e di Siracusa, in servizio presso diversi enti locali e, quindi, se intendano adoperarsi al fine di consentire ai comuni che fruiscono delle prestazioni lavorative dei soggetti di cui sopra di includere nella quantificazione della quota complementare, disposta dai commi 10 e 11 dell'art. 3 della legge regionale n. 27/2016, anche il costo del predetto personale.

(Gli interpellanti chiedono lo svolgimento con urgenza)

(25 gennaio 2018)

DI CARO - CAMPO - CANCELLERI - CAPPELLO - CIANCIO  
- DE LUCA A. - DI PAOLA - FOTI - MANGIACAVALLLO -  
MARANO - PAGANA - PALMERI - PASQUA - SCHILLACI -  
SIRAGUSA - SUNSERI - TANCREDI - TRIZZINO - ZAFARANA  
- ZITO -

XVII Legislatura ARS

INTERROGAZIONE  
(risposta orale)

N. 96 - Trasferimento finanziario in favore del Libero Consorzio comunale di Siracusa.

All'Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica, premesso che l'articolo 2 della L.R. n. 8/2017 recita che nelle more del riparto delle assegnazioni di cui al comma 1, al fine di fronteggiare eventuali situazioni emergenziali, su richiesta motivata dei liberi Consorzi comunali, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica può autorizzare l'erogazione di un acconto fino al 30 per cento del corrispondente trasferimento dell'anno precedente;

considerato che:

il Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, con nota n.724 del 14 febbraio 2018, ha inoltrato all'Assessorato regionale in indirizzo la richiesta per l'erogazione dell'acconto così come stabilito dalla succitata norma;

con la medesima nota è stato specificato che l'Ente aretuseo, che presenta una pesantissima situazione debitoria generale, si trova nell'impossibilità di provvedere al pagamento degli stipendi del personale, già dal mese di gennaio, per assoluta carenza di liquidità;

per sapere se non ritenga opportuno e urgente, alla luce dello stato di necessità in cui versano l'Ente ed il suo personale, provvedere in favore del Libero Consorzio Comunale di Siracusa all'erogazione dell'acconto fino al 30% così come stabilito dall'articolo 2 della richiamata L.R. 8/2017.

(1 marzo 2018)

CAFE0

XVII Legislatura ARS

INTERROGAZIONE  
(risposta orale)

N. 138 - Revoca delle delibere 130 e 131 della Giunta regionale di governo del 22 marzo 2018.

Al Presidente della Regione e all'assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica, premesso che:

con deliberazione 130 e 131 del 22 marzo 2018 la giunta ha dato mandato al dipartimento regionale della Funzione pubblica di pubblicare l'avviso pubblico relativo al conferimento degli incarichi di dirigente generale del dipartimento della programmazione e del dipartimento generale dell'istruzione e della formazione professionale;

nelle stesse delibere si individuano in aggiunta ai criteri della normativa vigente (regionale e nazionale)ulteriori requisiti specifici;

tra questi requisiti specifici vengono individuati: per il conferimento dell'incarico di dirigente generale del dipartimento dell'istruzione e della formazione professionale il possesso di laurea magistrale (o vecchio ordinamento) in Economia, giurisprudenza o discipline equipollenti, e per quello del dipartimento della programmazione anche la laurea in ingegneria o discipline equipollenti;

considerato che:

tali requisiti sono in difformità con quanto previsto dalle disposizioni di legge per l'accesso al ruolo unico della dirigenza, determinando una distinzione illegittima tra il ruolo della funzione dirigenziale e il possesso di titoli di studio specifici;

tali specifici requisiti oltre ad essere difformi alle norme appaiono come una precostituzione della platea dei possibili partecipanti al bando, tale da potere indurre al sospetto di individuare attraverso la previsione di un titolo specifico di studio, la modalità con cui escludere dalla procedura di comparazione dei titoli posseduti buona parte della dirigenza in ruolo presso l'amministrazione regionale;

per sapere se non ritengano necessario provvedere al ritiro delle due deliberazioni di Giunta e al blocco della pubblicazione degli avvisi da parte del dipartimento della funzione pubblica e del

./..

personale.

(4 aprile 2018)

CRACOLICI

## XVII Legislatura ARS

## INTERPELLANZA

N. 40 - Presunta ineleggibilità del sindaco di Casteltermini (AG).

Al Presidente della Regione e all'Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica, premesso che:

in data del 19.06.2017, il sig. Gioacchino Nicastro risultava essere Amministratore Delegato della società cooperativa sociale ONLUS Giomatrix che gestisce, fra l'altro, una Residenza Sanitaria Assistita (R.S.A.) convenzionata ex artt. 43 e 44, L. n. 833/1978 e s.m.i. con la ASP di Agrigento, nel cui Distretto Sanitario di Casteltermini ricade la struttura, con autorizzazione Rep. n. 399 del 09.06.2009 a seguito di accreditamento regionale ex artt. 43 e 44 L. n. 833/1978 n. DDG 02916 del 13.11.2008, come risulta dalla Certificazione CCIAA del 19.06.2017 e successivamente, ri-accreditata ex L. 833/1978, L.R. 5/2009 e ss.mm.ii con il Servizio Sanitario Regionale (SSR) con DDS Salute n. 400/2015 (modificato con DDn. 1450/2016) e ri-autorizzata dall'ASP di Agrigento con prot. n. 2040 dplay/15 del 16.01.2015 e n. 30351 dplay/15 del 16.07.2015;

la struttura di cui il Sig. Nicastro è stato Amministratore Delegato è anche un Centro Terapeutico Riabilitativo (C.T.R.), anch'esso accreditato ex L. n. 833/1978 e SSR con DDG n. 0619/2013 ed autorizzato dalla ASP con prot. n. 29750 del 03.04.2012;

con delibera del D.G. dell'ASP di Agrigento n. 212 del 15.02.2017, pubblicata il 19.02.2017, alla Società Cooperativa Sociale ONLUS Giomatrix di Casteltermini veniva rinnovata la convenzione per la gestione della Residenza Sanitaria Assistita (RSA) per l'intero anno 2017;

nella propria qualità di Amministratore Delegato (con specifica attribuzione di poteri di Legale Rappresentanza dell'ente verso terzi - come da Certificazione Camerale) di struttura convenzionata ex artt. 43 e 44, L. 833/1978 e ss.mm.ii. con l'ASP di Agrigento, in cui ricade il territorio del Comune per il quale ha concorso alla carica di Sindaco, il sig. Nicastro si trovava ab origine nella condizione di ineleggibilità di cui al c.d. degli artt. 3, commi 1 e 2, L.R. n. 7/1992 e 9, comma 1, n. 9 e comma 2, L.R. n. 31/1986;

ai sensi dell'art.3, commi 1 e 2, l.r. 7/1992:

./..

1. Sono eleggibili a sindaco tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali di qualsiasi comune della Repubblica in possesso dei requisiti stabiliti per l'elezione a consigliere comunale.  
2. Restano ferme le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle norme vigenti per la carica di consigliere comunale e per la carica di sindaco;

ai sensi dell'art. 9, l.r. 31/1986, non sono eleggibili a consigliere provinciale, comunale e di quartiere, 9) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide in tutto o in parte con il territorio dell'unità sanitaria locale con cui sono convenzionate o dei comuni che concorrono a costituire l'unità sanitaria locale con cui sono convenzionate. Altresì, Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 10 e 11 non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature;

con Decreto dell'Assessore Regionale alle Autonomie Locali e alla Funzione Pubblica n. 92 del 12.04.2017, sono state indette le elezioni amministrative per il Comune di Casteltermini per il giorno 11.06.2017;

il termine ultimo per la presentazione delle liste dei candidati al Consiglio Comunale e delle collegate candidature a Sindaco scadeva il 17.05.2017;

in data 17.05.2017, veniva presentata la Lista dei candidati al Consiglio Comunale Costruiamo insieme il nostro futuro, collegata al candidato sindaco sig. Gioacchino Nicastro;

a seguito dello spoglio dei risultati delle urne, in data 13.06.2017, il sig. Nicastro, che aveva ottenuto il maggior numero dei voti (2231), veniva proclamato Sindaco come da Verbale delle operazioni ex art. 46, D.P. Reg. n. 3/1960, dell'Adunanza dei Presidenti dei n. 12 seggi di pari data;

il 20.06.2017, il Sig. Nicastro veniva informato dal suo competitor Filippo Pellitteri (che di voti ne aveva ottenuti 2022, parte del presente giudizio), della causa di ineleggibilità che lo riguardava;

il 21.06.2017, la Giomatrix si affrettava ad

./..

andare a protocollare presso la CCIAA di Agrigento un documento di riunione del C.d.A., riportante data 20 Aprile 2017, in cui il Presidente riferisce verbalmente e senza alcuna precisa scansione temporale che il Nicastro avrebbe rassegnato le dimissioni da socio e da tutte le cariche a lui attribuite, prende atto delle intervenute dimissioni;

tale atto, protocollato alla CCIAA di Agrigento solo in data 21.06.2016, in ogni caso, iniziava a produrre gli effetti di pubblicità legale solo a far data dal 22.06.2017;

considerato che:

per tutto il periodo elettorale rimaneva il fatto, di dominio pubblico e mai smentito, per cui il sig. Gioacchino Nicastro fosse il leader maximo della nota RSA Salvatore Nicastro, come confermato anche dall'articolo di Grandangoloagrigento.it del 08.06.2017 ([http://www.grandangoloagrigento.it/camp-  
agna elettorale-casteltermini-caccia-allultimo-voto/-](http://www.grandangoloagrigento.it/campagna elettorale-casteltermini-caccia-allultimo-voto/));

la prima adunanza del nuovo Consiglio Comunale veniva regolarmente convocata per il 25.06.2017 con all'ordine del giorno, fra l'altro: 2) Esame delle condizioni di eleggibilità e candidabilità per la convalida degli eletti e 8) Giuramento del Sindaco;

nonostante la formale contestazione della ricorrenza della condizione di ineleggibilità del sig. Nicastro alla carica di Sindaco del Comune di Casteltermini di cui al combinato disposto degli artt. 3, commi 1 e 2, L.R. 7/1992 e 9, comma 1, n. 9, e comma 2, L.R. 31/1986, l'adunanza, a seguito delle repliche del Sig. Nicastro, convalidava la sua elezione con n. 8 Consiglieri (l'intera maggioranza) favorevoli e n. 4 (l'opposizione formata dal gruppo M5S) contrari, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 25.06.2017, pubblicata all'albo pretorio in data 11.07.2017;

per conoscere quali misure intendano assumere al fine di vagliare le cause di ineleggibilità sopra descritte per il Sig. Nicastro Gioacchino alla carica di Sindaco del Comune di Casteltermini (AG), adottando, se del caso, le dovute determinazioni.

(17 aprile 2018)

MANGIACAVALLO - TRIZZINO - CANCELLERI - PALMERI -  
SUNSERI - CAMPO - ZAFARANA - CAPPELLO - FOTI -  
PASQUA - ZITO - CIANCIO - SIRAGUSA - TANCREDI -  
SCHILLACI - DI PAOLA - DE LUCA A - PAGANA - DI CARO

./..

– MARANO

XVII Legislatura ARS

INTERROGAZIONE  
(risposta orale)

N. 188 - Chiarimenti in merito al decreto attuativo delle disposizioni di cui all'art. 3 della l. r. n. 27 del 2016.

Al Presidente della Regione e all'Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica, premesso che:

il comma 19 dell' art.3 della legge regionale n. 27 del 2016 stabilisce che i soggetti titolari di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulato con la Regione, con gli enti sottoposti a vigilanza e tutela della stessa e gli enti del settore sanitario o con gli enti pubblici territoriali della Regione, inseriti nell' elenco di cui all' art. 30, comma 1, della legge regionale n. 5 del 2014 e successive modifiche ed integrazioni, possono optare, in alternativa alla stabilizzazione, per la fuoriuscita definitiva dal bacino di appartenenza a fronte della corresponsione di un' indennità onnicomprensiva d' importo corrispondente a 5 anni della retribuzione già in godimento, da corrispondere in rate annuali. Resta in ogni caso esclusa l'ulteriore prosecuzione del rapporto di lavoro a tempo determinato. Le misure di cui al presente comma sono riconosciute unicamente ai soggetti per i quali il numero di anni necessari al raggiungimento degli anni di pensionabilità non è inferiore a dieci;

considerato che in data 31 gennaio 2018, in Assemblea regionale è stata discussa ed approvata la mozione n. 3 presentata dal Movimento 5 Stelle, avente ad oggetto la questione della fuoriuscita dei precari;

appreso che Il Presidente della Regione siciliana non ha ancora provveduto all'emanazione del decreto entro il termine previsto dalla legge e che la mancanza di tale atto rappresenta la negazione di diritti nei confronti di tutti quei soggetti titolari di contratto di lavoro a tempo determinato stipulati con la Regione;

per sapere circa i tempi e le modalità per l'emanazione del decreto di cui al comma 20 dell'art art. 3 della legge regionale n. 27 del 2016.

(18 maggio 2018)

./..

MARANO - CIANCIO - CAPPELLO - CAMPO - DE LUCA A -  
DI CARO - DI PAOLA - FOTI - MANGIACAVALLO - PAGANA -  
CANCELLERI - TRIZZINO - PALMERI - SCHILLACI -  
SIRAGUSA - ZAFARANA - ZITO - SUNSERI - TANCREDI -  
PASQUA

XVII Legislatura ARS

INTERROGAZIONE  
(risposta orale)

N. 228 - Notizie sulla delibera di Giunta n. 222/2018 del Comune di Comiso (RG).

Al Presidente della Regione e all'Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica, premesso che:

con delibera della Giunta Regionale della Regione Siciliana n. 120 dell'8 marzo 2018, si determinava la data delle elezioni amministrative - turno annuale 2018 - per il giorno di domenica 10 giugno 2018 con eventuale ballottaggio il 24 giugno 2018. Conseguentemente, la campagna elettorale che è ufficialmente iniziata trenta giorni prima del voto si è conclusa, per il primo turno, alla mezzanotte del penultimo giorno prima del 10 giugno. Nell'elenco dei comuni che rinnovano gli organi in questa tornata elettorale vi è anche Comiso;

premessi ancora che:

l'art. 38, comma 5, del Dlgs. n. 267/00 (Tuel) prevede che i consigli comunali durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del Decreto di indizione dei comizi elettorali, 'ad adottare gli atti urgenti e improrogabili' norma assolutamente applicabile ed applicata a Giunta e Sindaco;

con tale norma, il Legislatore ha voluto evitare che gli Organi in carica possano condizionare lo svolgimento della campagna elettorale attraverso atti che vanno ad incidere sulla formazione della volontà popolare e favorire i Consiglieri e/o amministratori in carica che potrebbero anche rivestire la qualità di candidati al rinnovo del Consiglio (Tar Veneto, Sentenza n. 1273/96 e Consiglio di Stato - Sezione I, Sentenza n. 2955/03);

ed ancora, altro principio giuridico che ha indotto il Legislatore ad operare tale limitazione è la regola secondo la quale i poteri delle Amministrazioni si affievoliscono nel periodo di avvicinamento alla loro scadenza, per evitare che un Organo, in scadenza di mandato, con le sue scelte produca effetti permanenti per il futuro, vincolando così o condizionando le scelte dei nuovi titolari delle potestà amministrative (Tar Puglia - Sentenza n. 382/04);

./..

considerato che la Giunta di Comiso con la delibera n. 222 del 13 giugno 2018 e quindi addirittura dopo l'espletamento del primo turno delle amministrative 2018 ha approvato, il progetto di fattibilità per l'affidamento in concessione - mediante finanza di progetto ex art. 183, commi 15 e seguenti, D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. - la gestione energetica integrata e efficientamento della rete idrica comunale e degli Impianti di sollevamento acque' per un periodo di 20 anni, dichiarando, in delibera, l'atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000, attesa la sussistenza degli estremi di urgenza onde garantire il celere avvio delle procedure preordinate all'affidamento della concessione di cui trattasi;

conclamato che sono assolutamente 'illogiche' le motivazioni che hanno indotto la giunta Municipale di Comiso, in questa occasione, a dichiarare l'urgenza ed indifferibilità della delibera precedentemente richiamata sia per il fatto che l'inizio dell'iter come si legge dalla stessa delibera risale al lontanissimo 28 aprile 2017 ben più di un anno fa, sia soprattutto perché impegna, a mandato scaduto, gli organi comunali per ben quattro mandati;

accertato pertanto che la delibera 222 del 13 giugno 2018 del comune di Comiso è stata emanata in dispregio di ogni norma in materia e come sopra evidenziato;

per sapere se non ritengano opportuno, alla luce delle considerazioni su esposte:

inviare una ispezione al comune di Comiso per verificare quanto accaduto sanzionando con forza eventuali responsabilità;

nominare un commissario per far sì che venga dichiarata decaduta la delibera in questione alfine di poter dare alla neo eletta amministrazione la possibilità di una attenta valutazione della stessa.

(L'interrogante chiede lo svolgimento con urgenza)

(19 giugno 2018)

ASSENZA

**DISCUSSIONE UNIFICATA DI MOZIONI  
IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE**

**(MZN NN. 41 E 111)**

XVII Legislatura ARS

MOZIONE

N. 41 - Nomina del Presidente della Regione come Commissario straordinario per l'emergenza immigrazione.

L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

PREMESSO che:

la Sicilia, regione al centro del Mediterraneo, vista la sua posizione geografica, può considerarsi frontiera d'Europa relativamente ai flussi migratori provenienti dai paesi extracomunitari;

l'Unione Europea non ha ancora dimostrato di voler adottare una politica comune opportunamente efficace per fronteggiare la gestione degli ingenti flussi migratori e la conseguente emergenza umanitaria, lasciando di fatto non adeguatamente supportate le regioni italiane maggiormente investite dal fenomeno, prima fra tutte la Sicilia;

il Piano Juncker sui migranti, promosso nel 2015 dal Presidente della Commissione europea JeanClaude Juncker, prevedeva un pacchetto di misure utili a far fronte agli arrivi dei rifugiati alle frontiere europee, fra le quali la distribuzione per quote obbligatorie fra i paesi europei di oltre 120.000 profughi e la creazione di un fondo per aiutare i paesi africani;

il sopra citato Piano si è rivelato un fallimento poiché la suddivisione in quote prevista è stata di fatto meno del 2%, mancando, così, l'obiettivo prefissato dalla Commissione Europea di realizzare circa 6.000 ricollocazioni al mese;

Frontex è l'agenzia costituita per agevolare la collaborazione tra le autorità di frontiera dei singoli paesi dell'UE fornendo assistenza tecnica e know how e che, come esplicitato sul portale dell'Unione Europea, ha la funzione di aiutare i paesi dell'UE e i paesi associati alla zona Schengen a gestire le loro frontiere esterne, contribuendo anche ad armonizzare i controlli alle frontiere in tutta l'UE;

Triton è l'operazione di sicurezza delle frontiere dell'Unione europea condotta da Frontex, successiva all'operazione militare e umanitaria denominata Mare Nostrum, che ha l'obiettivo di sorvegliare le frontiere marittime esterne dell'Unione Europea e di contrastare l'immigrazione irregolare e le attività dei trafficanti di esseri umani;

./..

intervenendo alla 69sima Assemblea generale di Confartigianato, l'ex ministro Emma Bonino ha spiegato: all'inizio non ci siamo resi conto che era un problema strutturale e non di una sola estate. E ci siamo fatti male da soli. Siamo stati noi a chiedere che gli sbarchi avvenissero tutti in Italia, anche violando Dublino, ed ancora, E nel 2014-2016 che il coordinatore fosse a Roma, alla Guardia Costiera e che gli sbarchi avvenissero tutti quanti in Italia, lo abbiamo chiesto noi, l'accordo l'abbiamo fatto noi, violando di fatto Dublino. Disfare questo accordo adesso è piuttosto complicato. Io non apprezzo per niente né l'atteggiamento spagnolo, né francese, né quello degli altri. Ma un po' ci siamo legati i piedi e un po' francamente abbiamo sottovalutato la situazione. Io non credo che la settimana prossima arriveremo a una soluzione. La questione, emersa anche durante un'intervista televisiva dello stesso mese con il Ministro della Giustizia, Andrea Orlando, è stata confermata in altra sede dal direttore di Frontex, Fabrice Leggeri. Ci domandiamo se questo accordo non fosse solo un modo per ottenere un maggiore flessibilità, come sappiamo più volte concessa, ai nostri governi sui conti pubblici;

gestire in modo appropriato la sopra citata emergenza è essenziale per scongiurare le numerose morti causate da naufragi e dalle condizioni disumane delle traversate; nonché per la lotta alle organizzazioni criminali che lucrano sul traffico di esseri umani, anche alla luce degli scandali che hanno visto coinvolte alcune ONG di cui sono stati documentati i contatti con i trafficanti che gestiscono le partenze dalla Libia e sulle quali la procura di Catania, con il procuratore Zuccaro, sta indagando su una presunta collusione tra operatori umanitari e organizzazioni criminali libiche. Per tale ragioni si ritiene opportuna la presenza della polizia giudiziaria a bordo delle navi ONG, condizione senza la quale alle stesse navi non dovrebbe essere permesso di attraccare nei porti siciliani;

la questioni relative alle ONG, hanno acceso, durante i mesi scorsi, uno scontro istituzionale fra i Ministri Graziano Delrio e Marco Minniti, rispettivamente alla guida del Ministero dei Trasporti e del Ministero degli Interni, poiché, come riportato da notizie di stampa il primo vuole applicare il codice di condotta delle ong alla lettera, il secondo vuole dare più margine alle regole internazionali del salvataggio in mare e alle ragioni umanitarie in nome delle quali agiscono le organizzazioni non governative;

./..

malgrado le sopra riportate controversie sul tema, le autorità italiane hanno lasciato senza un appropriato sostegno i Sindaci dei Comuni siciliani interessati dagli sbarchi e dalla relativa accoglienza dei migranti; motivo per cui sarebbe auspicabile che il Presidente della Regione Siciliana assumesse il ruolo Commissario straordinario per l'emergenza immigrazione, al fine di divenire figura incisiva nel fronteggiare l'emergenza, nonché di coordinamento fra le Istituzioni coinvolte;

RILEVATO che:

i dati pubblicati dal Ministero dell'Interno, in data 17 Gennaio 2018, indicano che sono 119.369 i migranti sbarcati in Italia nel 2017, in riduzione rispetto ai 181.436 sbarcati nel 2016;

dalle statistiche sopra menzionate emerge che la maggior parte dei i porti interessati agli sbarchi sono siciliani, nello specifico: Augusta, Catania, Pozzallo, Lampedusa, Trapani, Palermo, Messina, Porto Empedocle, per un totale di 76.380 persone arrivate presso le coste siciliane dal 1 Gennaio 2017 alla prima metà di Gennaio 2018;

secondo i dati riportati dall'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM), sono oltre 3.000 i migranti e rifugiati che nel 2017 hanno perso la vita nel tentativo di attraversare il Mar Mediterraneo;

com'è possibile rilevare dal Report mensile Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA) in Italia, pubblicato sul portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (aggiornato al mese di Novembre 2017), la Sicilia si fa carico del 43,9% dell'accoglienza, pari a 8.116 MSNA, fatto che espone la Regione e gli Enti Locali coinvolti a diverse problematiche nella gestione, anche nella tutela del benessere dei minori;

CONSIDERATO che:

la Regione siciliana coordina la Commissione speciale immigrazione e italiani all'estero in seno alla Conferenza delle Regioni, sede nella quale vengono affrontate anche le tematiche riguardanti il fenomeno emergenziale dell'immigrazione;

le competenze regionali, relative alle politiche riguardanti il suddetto tema dell'immigrazione, riguardano esclusivamente il sistema di accoglienza dei MSNA, nonché i servizi di integrazione rivolti

./..

ad adulti e minori (formazione civico-linguistica, interventi in materia di accesso all'alloggio ecc );

il precedente Governo, aveva istituito un Ufficio Speciale Immigrazione temporaneo, legato all'Ufficio di Gabinetto dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro;

CONSIDERATO ALTRESÌ, che:

la sede principale di Frontex si trova nella città di Varsavia (Polonia) e che il 27 Aprile 2016 è stata inaugurata un'ulteriore sede di Frontex nella città di Catania;

sarebbe opportuno individuare come sede principale di Frontex, l'ufficio situato nella città di Catania, vista la grave e conclamata situazione di emergenza del confine sud dell'Europa;

TENUTO CONTO che come sopra esposto, la gestione dell'accoglienza, quindi identificazione e assistenza, da parte di molti Paesi dell'Unione europea, presenta numerose criticità, legate al rapporto fra la consistenza del fenomeno e le talvolta difficili condizioni sociali ed economiche dei Paesi riceventi, che si ripercuotono sui rifugiati, richiedenti asilo e inevitabilmente sulle popolazioni accoglienti,

#### IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE

ad avviare un'interlocuzione con lo Stato, per ottenere la nomina del Presidente della Regione come Commissario straordinario per l'emergenza immigrazione, al fine di diventare una figura di coordinamento e raccordo fra le Istituzioni coinvolte nel fronteggiare l'emergenza, ed inoltre, sovrintendere alle azioni di coordinamento e assistenza dei sindaci nelle corso delle emergenze; al controllo, attraverso la polizia giudiziaria, direttamente a bordo delle navi delle ONG, delle operazioni di recupero, affinché le stesse si svolgano nel rispetto della legge;

a mettere in atto tutte le azioni utili al riconoscimento della sede di Frontex, sita in Catania, come sede principale dell'agenzia;

a istituire in modo permanente un Ufficio Immigrazione all'interno del dipartimento Famiglia e Politiche Sociali, con personale adeguatamente formato.

(1° febbraio 2018)

./..

CANCELLERI - CAPPELLO - CIANCIO - CAMPO - FOTI -  
MANGIACAVALLO - PALMERI - SIRAGUSA - TRIZZINO -  
TANCREDI - ZAFARANA - ZITO - DI PAOLA - PASQUA -  
SUNSERI - DI CARO - MARANO - PAGANA - DE LUCA A. -  
SCHILLACI

XVII LEGISLATURA ARS

MOZIONE

N. 111 - Iniziative a livello nazionale a garanzia dei diritti umani delle persone migranti e per la modifica del Regolamento di Dublino.

L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

PREMESSO che:

la vicenda della nave Aquarius, sballottata nel Mediterraneo alla ricerca di un approdo sicuro per 629 migranti precedentemente soccorsi in mare, riporta all'attenzione il dramma di un continuo ed inarrestabile flusso di migranti che dalle coste nordafricane tenta di sbarcare su quelle europee, nonché la necessità di politiche adeguate alla gestione del fenomeno;

il diniego allo sbarco in un porto sicuro, opposto prima dal Governo maltese e poi da quello italiano, si configura non solo eticamente inaccettabile ma soprattutto giuridicamente insostenibile;

CONSIDERATO che:

l'art. 10 della Costituzione repubblicana con chiarezza dispone che 'lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge';

la Convenzione di Amburgo del 1979 sulla ricerca e il salvataggio marino, cui anche l'Italia ha aderito, dispone che gli sbarchi avvengano nel primo porto sicuro sia per prossimità geografica sia dal punto di vista del rispetto dei diritti umani;

a tal proposito, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha avuto modo di precisare, riprendendo il contenuto della risoluzione 1821 (2011) del Consiglio d'Europa, che in caso di salvataggio in mare di richiedenti asilo, rifugiati e migranti in situazione irregolare, la nozione di 'luogo sicuro', come richiesto dalla Convenzione di Amburgo, non è limitata alla sola protezione fisica ma impone, pena la violazione della Convenzione di Ginevra del 1951 sullo status di rifugiati, di non mettere in pratica azioni che possano essere assimilate ad un respingimento, diretto o indiretto;

./...

negli ultimi anni, a farsi carico del soccorso in mare delle migliaia di persone che, partendo per lo più dalla Libia, solcano il Mediterraneo a bordo di imbarcazioni fatiscenti, sono state le ONG e le navi militari italiane che trasportano in Italia tutte le persone salvate, anche al di fuori della 'zona di responsabilità SAR' rientrante nella giurisdizione italiana, e ciò perché i porti italiani, ed in particolare quelli siciliani, sono i più vicini e i più sicuri;

l'Italia è, pertanto, il Paese di prima accoglienza e il luogo nel quale i migranti possono chiedere protezione internazionale;

il sistema che disciplina il diritto di asilo per i cittadini di un Paese terzo che arrivano in Europa è quello disegnato dal Regolamento di Dublino approvato dall'Unione europea nel 1997, poi modificato nel 2003 e nel 2013;

lo stesso Regolamento definisce i criteri ed il meccanismo per individuare lo Stato membro competente all'esame delle richieste di asilo, e prevede che lo Stato che si fa carico della domanda e dell'accoglienza è il primo in cui il richiedente asilo mette piede, cioè l'Italia per tutti coloro che arrivano via mare;

tale sistema scarica sui paesi esposti alle rotte del Mediterraneo il peso dei flussi, in quanto favorisce la permanenza dei richiedenti asilo nei paesi di primo approdo e fa gravare tutto il peso dell'accoglienza su questo Paese, a causa dei tempi lunghissimi necessari per l'accoglimento o il diniego del diritto di asilo;

è evidente come tale sistema (negoziato ed avallato nel 2003 dal Governo Berlusconi del quale faceva parte anche la Lega Nord) non funzioni e vada modificato;

rimane il fatto che ciò non può costituire giustificazione alcuna per il comportamento del Governo italiano nella gestione della vicenda della nave Aquarius laddove, per soli fini propagandistici, si sta mettendo a repentaglio la sicurezza di centinaia di persone, costringendo anche donne in gravidanza e bambini a peregrinare per giorni nel Mediterraneo subito dopo avere già rischiato la vita;

RITENUTO che:

è inaccettabile, e contrario ai valori fondanti della nostra Costituzione di profondo rispetto dei diritti umani, che si stia utilizzando la vita di

./..

centinaia di persone per imporre all'Unione europea una diversa politica circa la gestione dei flussi migratori, con una battaglia che andrebbe portata avanti in ben altre sedi e con altri argomenti;

la Sicilia, terra che più di altre conosce e pratica il valore dell'accoglienza, chiede una politica seria basata in primo luogo sul rispetto del valore della persona umana e rifiuta una narrazione che lucra consenso elettorale facendo leva su un indotto senso di insicurezza derivante da un'"invasione" di migranti che non c'è: basti guardare, a tal proposito, i dati sui flussi del 2017 e del 2018 che fanno registrare decrementi nell'ordine del 77% rispetto agli ingressi del 2016, e ciò grazie alle politiche attuate dal Governo nazionale precedente,

#### IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE

a richiedere al Governo nazionale il massimo impegno perchè siano garantiti i diritti umani delle persone migranti che attraversano il Mediterraneo in direzione delle nostre coste;

a richiedere al Governo nazionale che si adoperi, in sede europea, per una modifica del Regolamento di Dublino che comporti una suddivisione equa delle responsabilità nella presa in carico dei rifugiati e nella gestione dei richiedenti asilo, con la previsione di aiuti ai Paesi più esposti ai flussi migratori e di sanzioni per quelli che non adempiono ai loro obblighi.

(18 giugno 2018)

LUPO - ARANCIO - BARBAGALLO - CAPEO - CATANZARO -  
CRACOLICI - DE DOMENICO - DIPASQUALE - GUCCIARDI -  
LANTIERI - SAMMARTINO

## **DISCUSSIONE DI MOZIONI**

## XVII LEGISLATURA ARS

## MOZIONE

N. 102 - Iniziative a livello nazionale concernenti l'accordo commerciale CETA di libero scambio tra gli Stati membri dell'Unione europea e del Canada.

## L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

RILEVATO che:

il Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) è un accordo economico e commerciale globale tra Canada e Unione Europea che è entrato in vigore in forma provvisoria il 21 settembre 2017. L'accordo entrerà in vigore pienamente ed in via definitiva solo quando tutti gli Stati membri dell'UE lo avranno ratificato. Dal 21 settembre 2017 l'Accordo ha abolito il 99% dei dazi doganali tra l'UE e il Canada e molti altri ostacoli per gli operatori commerciali, includendo disposizioni in materia di accesso al mercato di beni, servizi, investimenti e appalti pubblici, nonché in materia di diritti di proprietà intellettuale, misure sanitarie e fitosanitarie, sviluppo sostenibile, cooperazione normativa, riconoscimento reciproco, facilitazione degli scambi, cooperazione sulle materie prime, risoluzione delle controversie e ostacoli tecnici agli scambi (Fonte: [http://europa.eu/rapid/press-release IP-17- 3121 it-.htm](http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3121_it.htm));

l'entrata in vigore definitiva del CETA comporterà un peggioramento drastico delle emissioni di CO2 causato dal trasporto dei prodotti commercializzati tra gli Stati Membri dell'U.E. ed il Canada e, in particolare, dal trasporto di prodotti agricoli di largo consumo quali il grano o i legumi. Si prevede, infatti, per ogni kg di prodotto, un consumo di 3,73 kg di petrolio ed una emissione in atmosfera di circa 11,70 Kg di CO2;

per questa via, l'entrata in vigore definitiva del CETA renderà impossibile rispettare gli impegni assunti alla conferenza sul clima di Parigi (COP 21) dove, nel mese di dicembre 2015, 195 paesi hanno adottato il primo accordo universale e giuridicamente vincolante sul clima mondiale. L'accordo definisce un piano d'azione globale per ridurre le emissioni dei gas serra per evitare cambiamenti climatici pericolosi e limitare il riscaldamento globale;

l'entrata in vigore definitiva del CETA comporterà anche seri rischi per la salute umana e la sicurezza alimentare dei consumatori. Alla luce

./..

dell'applicazione del principio di equivalenza delle misure sanitarie e fito-sanitarie delle produzioni agroalimentari, si consentirà ai prodotti canadesi di non sottostare ai controlli nei Paesi in cui vengono venduti. Il Canada ha standard inferiori a quelli europei e ha un'economia agricola che dipende in modo più massiccio da additivi chimici (come il glifosate) e o.g.m. Per questa via, anche in Italia arriveranno prodotti contaminati da sostanze attive consentite in Canada, ma vietate nella UE;

l'entrata in vigore del CETA determina notevoli squilibri alle già difficili condizioni di molte piccole e medie imprese siciliane, con particolare riferimento a quelle del settore agricolo e artigianale. Infatti, è previsto che le importazioni senza dazi di grano passeranno dalle 38 mila tonnellate attuali a oltre 100 mila, mentre quelle di mais da 7 a 45 mila. Ciò è possibile perché, in media, una azienda agricola canadese è 20 volte più grande di una europea. La grande distribuzione organizzata richiede prodotti omologati e standardizzati difficilmente realizzabili da piccoli agricoltori che non lavorano su modelli standard, bensì con procedure e prodotti tipici e locali. I prodotti delle piccole e medie imprese italiane e siciliane non potranno competere con quelle canadesi;

CONSIDERATO che numerosi comuni italiani e realtà della società civile, del mondo scientifico, del mondo sindacale, produttivo ed ambientale nazionali ed internazionali, chiedono all'unanimità il blocco del CETA (fonte: <http://www.gonews.it/2017/12/11/no-al-ceta-campagna-coldiretti-sale-numero-comuni-contrari/>; <http://www.ansa.it/canale/terraegusto/notizie/istituzioni/2017/07/19/nasce-comitato-parlamentare-noceta-405dcd6a-0c07-484b-94fd-a08a55d88fd8.html>; <https://www.slowfood.com/sloweurope/it/trattati-dilibero-scambio-no-grazie/>);

VISTO che per le motivazioni e ragioni suesposte, gli accordi di libero scambio non possono, e non devono, mettere a rischio diritti fondamentali attinenti al lavoro, all'ambiente, al principio di precauzione e alla salute,

#### IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE

a chiedere al Governo nazionale di non procedere alla ratifica dell'Accordo CETA, e di avviare una fase di studio e verifica approfondita dell'impatto sociale, ambientale ed economico dell'Accordo.

(24 aprile 2018)

./..

PALMERI - TRIZZINO - FOTI - CAMPO - DI PAOLA -  
SUNSERI - MANGIACAVALLO - ZAFARANA - CAPPELLO -  
PASQUA - ZITO - CIANCIO - SIRAGUSA - TANCREDI -  
SCHILLACI - DE LUCA A - PAGANA - DI CARO - MARANO -  
CANCELLERI